

Seguito della discussione sul disegno di legge intorno al riordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge intorno all'ordinamento delle Casse di risparmio.

Anzitutto la Camera rammenta che l'articolo 12 fu lasciato sospeso, e che la Commissione doveva riferire relativamente ad un emendamento che fu presentato da più giorni.

La Commissione intende di riferire sull'articolo 12?

Carmine, relatore. La Commissione, se non vi sono oratori iscritti, è in grado di riferire.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per riferire sull'articolo 12.

Carrine, relatore. Leggerò alla Camera la formula nuova che la Commissione propone su questo articolo 12, ed esporrò le ragioni che hanno indotto la Commissione a proporla.

L'articolo 12, come già è stampato secondo la nuova redazione, suonerebbe così:

“ In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi ma pagabili al portatore, si applicheranno le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (Serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento. ”

La Commissione con questa nuova disposizione ha accettato il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Cuccia, mantenendo però ferma l'eccezione dell'articolo 13 della legge 14 luglio 1887, e mantenendo pure la disposizione che permette di stabilire negli statuti, che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto; mentre questa eccezione e questa disposizione sarebbero eliminate nell'emendamento dell'onorevole Cuccia.

L'accordare delle facilitazioni per l'emissione dei duplicati dei libretti di poco valore non elimina l'opportunità delle altre disposizioni che stanno già in questo articolo 12.

Quindi la Commissione nella sua nuova formula mantiene l'articolo come era già stato presentato, aggiungendovi in fine la proposta dell'onorevole Cuccia.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Nell'esprimere il mio avviso, che è conforme a quello della Commissione, sento il bisogno di rettificare un'affermazione fatta ieri dall'onorevole Cuccia.

La legge 14 luglio 1887 si propone lo scopo di dare le norme generali per regolare l'emissione dei duplicati in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento.

L'articolo 13 di quella legge faceva un'eccezione che consisteva in questo: che alle Casse di risparmio, le quali avessero nei loro statuti norme speciali per regolare tale materia, dovessero essere applicate queste norme, non quelle approvate nella legge stessa.

Sul dubbio mosso dall'onorevole Cuccia, se le disposizioni dell'articolo si intendessero applicabili solamente alle Casse già esistenti all'epoca in cui si emanava la legge, od invece anche alle nuove od alle modificazioni, che le antiche Casse di risparmio facessero, io non esito a dichiarargli, come autore della legge; che l'articolo 13 non può essere applicato, senonchè a quelle esistenti, che già con i loro statuti avessero regolata questa materia. Ora tanto la Commissione quanto il Governo, tengono a che il richiamo di questa eccezione sia contenuto nell'attuale articolo 12, appunto per non far nascere questioni o dubbî di sorta.

L'onorevole Cuccia ieri diceva: se si richiama la legge del 14 luglio 1887, evidentemente si richiama anche l'eccezione, senza bisogno di ripetere. Ma non è così: se si richiama semplicemente la legge dell'87, potrà sorgere il dubbio, se la Camera abbia inteso di annullare quella eccezione o no. Siccome noi tenghiamo a che questa eccezione resti ferma, è bene che l'articolo 12 sia votato come è stato concordato tra Commissione e Governo, e che si dica chiaramente il nostro pensiero.

Del resto la sostanza della proposta dell'onorevole Cuccia è questa; che negli statuti delle Casse di risparmio, vi fossero norme speciali quando si tratta di facilitare l'emissione di duplicati dei libretti delle somme piccole, cioè non oltre le lire 100.

Siccome Commissione e Ministero accolgono la sostanza del suo emendamento, e propongono l'aggiunta all'articolo 12, credo che egli non abbia bisogno di negare la giusta interpretazione,